

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominato

“AIPAMM - ODV”

Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Pavia l'Ente del Terzo Settore in forma di organizzazione di volontariato denominato **“AIPAMM- ODV”**, di seguito indicato con il termine **“Associazione”**.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Pavia in viale Golgi 19 ed il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II – OGGETTO SOCIALE E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 – Finalità

L'Associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, non violenza ed è apartitica.

L'Associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nei settori dell'assistenza sociale e socio- sanitaria e della beneficenza indiretta e la sua struttura è democratica.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, dal D. Lgs 117/2017, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art 4 – Oggetto sociale e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con i seguenti obiettivi:

informare i pazienti affetti da malattie mieloproliferative e le loro famiglie dei progressi nella diagnosi e nella terapia della malattia tramite fogli informativi, sito internet dell'Associazione, organizzazione di meeting per i pazienti con apporto anche di esperti nazionali ed internazionali e tramite ogni mezzo di informazione e divulgazione che non sia in contrasto con il presente statuto; aiutare i pazienti nella loro vita con la malattia ed i familiari nel sostegno ai pazienti, eventualmente anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e con particolare attenzione a coloro che, affetti da Malattie Mieloproliferative, si rivolgono ai centri specializzati per la cura di questa patologia;

fornire ai pazienti ed ai familiari un supporto logistico relativo a spostamenti, soggiorno e

pernottamenti soprattutto in occasione di partecipazione a studi sperimentali che necessitino di frequenti e periodiche visite di monitoraggio.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, le attività di interesse generale rappresentate da:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

interventi e prestazioni sanitarie;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 5 – Adesioni ad altri enti

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni nazionali od estere.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale, nonché curare la propria articolazione sul territorio nazionale attraverso la creazione di sezioni organizzate a livello territoriale.

TITOLO III – SOCI ADERENTI

Art. 6 – Ammissione

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle manifestando l'intenzione all'adesione anche mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale.

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

La dichiarazione scritta di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attendersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

Art. 7 - Diritti e doveri degli aderenti

- Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto:
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee;
- di esercitare direttamente o per delega scritta i diritti di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute;
- di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di esaminare i libri sociali.
- Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- Gli aderenti all'Associazione hanno il dovere:
- di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione;

- di svolgere attività di volontariato, eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati in conformità ai regolamenti interni ed in modo spontaneo e gratuito.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio aderente

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

recesso o morte del socio;

mancato pagamento della quota;

esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
- il Collegio dei Revisori

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Art. 10 – L'Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per:

verificare le attività svolte, discuterne e approvarne il programma per l'anno in corso, nel quale sono specificate, per ogni attività, le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi;

discutere e approvare il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti ed il bilancio preventivo, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;

eleggere e revocare i membri scaduti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci e stabilire le linee programmatiche dell'Associazione;

eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

nominare l'Organo di Controllo – la composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 o successive modifiche, integrazioni o sostituzioni – anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti o diversi fino a modifiche che saranno introdotte da leggi successive:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.110.000,00

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.220.000,00

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

fissare l'ammontare del contributo associativo;

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Convocazione

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci oppure mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente e può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'Associazione, che ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'Associazione. In caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale devono essere allegate le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Il libro dei verbali dell'Assemblea resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 13 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata nei termini dell'Assemblea ordinaria. Per le delibere riguardanti la modifica dello Statuto dell'Associazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aderenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aderenti.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti in regola con l'iscrizione. Il numero, sempre dispari, è predeterminato dall'Assemblea prima dell'elezione stessa. I soci eletti nel Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro attività gratuitamente. In caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima Assemblea di elezione cariche, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti (lista dei non eletti).

Qualora la lista dei nominativi dei soci idonei alla sostituzione dovesse esaurirsi la nomina dei membri verrà effettuata dai soci nella prima assemblea utile.

Se il numero di componenti da scegliere nella lista supera il 50% dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo, considerando sia i membri eventualmente già scelti dalla lista che quelli da scegliere, si procederà alla convocazione di un'assemblea specifica per l'elezione dei nuovi membri.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico o altro mezzo di comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Segretario e tesoriere

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017 o sue modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 18 – I Beni

I beni dell'Associazione possono essere: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che fanno parte dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci aderenti.

Art. 19 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi dal D.Lgs. 117/2017 o sue modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 20 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, o sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, o successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del Patrimonio

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali e di quelle ad essi direttamente connesse.

E' fatto obbligo l'utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ex art 8 Codice Terzo Settore o sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni).

Art. 22 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 23 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione può assumere dipendenti.

Il rapporto tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 24 – Revisione statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la presenza ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci aderenti.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aderenti. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo verrà obbligatoriamente devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

TITOLO VII – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 – Durata

L'Associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Pavia, 27/05/2023

Il Presidente dell'Associazione
Antonella Barone

Il Segretario
Norino Ventimiglia